

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPAZIO MENTECORPO – CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA FUNZIONALE
VENEZIA TREVISO**

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Venezia, Calle del Forno 4730, la libera Associazione Culturale denominata “Spazio MenteCorpo – Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Venezia Treviso” (più brevemente indicata anche come SpMC)

Art. 2 – Forma Giuridica

L'associazione è organizzata in forma di associazione "non profit" non riconosciuta.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Venezia, provincia di Venezia, in Calle del Forno 4730. L'indirizzo può essere modificato all'interno del Comune anche con semplice delibera degli Associati. L'assemblea degli Associati potrà istituire sedi secondarie e recapiti diversi in Italia e all'estero.

Art. 4 – Scopo sociale

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, opera nell'ambito sanitario, sociale, formativo e socio-organizzativo con lo scopo di promuovere:

- lo sviluppo, il benessere e la salute della persona, seguendo l'impostazione scientifica legata alle più recenti ricerche in campo psicologico, medico e sociologico, con particolare riferimento a quelle svolte in Psicologia Funzionale e del Nuovo Funzionalismo;

L'Associazione SpMC svolgerà le seguenti attività:

- di formazione presso la propria sede e attività didattiche in collaborazione con Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- di promozione di ricerche innovative nell'ambito della Psicologia Funzionale;
- di sviluppo di collaborazioni scientifiche con centri di ricerca nazionali ed internazionali nel settore della Psicologia Funzionale attraverso l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con i medesimi;
- terapeutiche rivolte alla persona ed ai gruppi (infanzia-adolescenza-adulti-anziani);
- di prevenzione e promozione del benessere, attraverso strumenti e risorse adeguati al caso;
- di promozione della genitorialità;
- di preparazione e accompagnamento della gravidanza e della salute madre-figlio/a;
- di tutela dei minori e delle famiglie;
- di ricerca e di elaborazione dati, da esaurirsi nella mera manipolazione informatica degli stessi;
- di “counseling” e di orientamento, nei limiti della vigente normativa;
- di sviluppo dell'identità di genere e di pari opportunità;
- di aiuto e riabilitazione rivolte ai diversamente abili e alle varie condizioni di svantaggio;
- rivolte al management organizzativo ed istituzionale;
- rivolte ai vari ambiti di utilizzo delle risorse umane (sport, lavoro, tempo libero);
- di promozione sociale, espressive, culturali ed associative;
- editoriali, con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani e comunque di quanto non consentito dalla legge o riservato a particolari categorie di soggetti;

Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati alle proprie sedi ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione SpMC si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione SpMC per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, purché direttamente connesse all'oggetto sociale, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, soprattutto quelli nell'ambito della Psicologia Funzionale.

Art. 5 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali immobili ed attività commerciali di carattere occasionale e comunque sempre nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all'anno solare e più precisamente dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla costituzione dell'associazione.

Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo un rendiconto economico, riportante i costi ed i ricavi dell'esercizio medesimo, ed ogni elemento utile per una corretta rilevanza della gestione economica dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge. Detti utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle connesse.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 8 – Soci

8.1. Requisiti dei soci

All'Associazione SpMC possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli del presente statuto e del Regolamento attuativo aggiornato alla data dell'iscrizione;

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

I soci dimissionari in corso d'anno non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- soci *fondatori*: sono quelli che hanno costituito l'Associazione nonché quelli di cui all'elenco allegato;
- soci *ordinari*: sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione si impegnano al suo sviluppo, intervengono nell'attività interna dell'Associazione, sono in regola con il versamento della quota di ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione;
- soci *benemeriti*: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
- soci *frequentatori e sostenitori*: sono coloro che frequentano le iniziative ed i corsi dell'Associazione e versano una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale, tenuto conto dei criteri di ammissione previsti dal regolamento.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.

8.2. Perdita della qualifica di socio

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per indegnità. L'indegnità verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

La qualifica di socio si perde anche per i seguenti motivi:

- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- per decesso.

8.3. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- assumere compiti associativi definiti dal regolamento e verificati ogni anno dalla apposita commissione.

8.4. Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci con il diritto all'elettorato attivo e passivo;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;

Art. 10 – Assemblea

10.1. Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci (per mezzo di delega scritta, non più di un Associato), anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per le delibere di approvazione del bilancio e per le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri, nelle quali i soci che sono anche membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. .

10.2. Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

– delibera in sede ordinaria:

- 1) sul rendiconto economico predisposto dal Consiglio direttivo dell'Associazione;
- 2) sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- 3) circa le quote annuali associative;
- 4) e su tutto ciò che le è attribuito per legge o per statuto;

– delibera in sede straordinaria:

- 1) sullo scioglimento dell'Associazione;
- 2) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 3) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- 4) sulla trasformazione dell'Associazione;
- 5) sulla fusione;
- 6) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

10.3. Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati.

Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso a mezzo "house organ", sito Internet. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività per il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti. Ogni 3 (tre) anni l'Assemblea provvede a eleggere, a scrutinio segreto, i membri degli organi direttivi dell'Associazione, purché sia comunque garantito agli associati che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/5 (tre quinti) degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

10.4. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno delle diverse categorie di socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario Generale (qualora nominato) in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario (qualora nominato) ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11 – Presidente

11.1. Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente;

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 (otto) giorni.

11.2. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Regolamento Interno

Sarà redatto un Regolamento interno, a cura del Consiglio direttivo, al fine di stabilire le norme di funzionamento interno e di esecuzione del presente statuto.

Art. 13 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione scegliendo il primo della lista dei nuovi eletti; in difetto di tale opportunità procederà alla nomina di uno dei soci.

13.1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente. Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.

13.2. Durata e rinnovo del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo direttivo; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo direttivo.

13.3. Compiti del Consiglio direttivo

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) costituire e nominare comitati operativi e/o scientifici qualora ne emerga la necessità;
- h) stabilire l'importo delle quote annue di Associazione;
- i) decidere sugli investimenti patrimoniali.
- l) assumere dipendenti ed impiegati;
- m) determinare le retribuzioni per impiegati e dipendenti;

13.4. Adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al rendiconto economico.

Il Consiglio direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ma, nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

13.5. Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente fatto salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli due membri. Un membro del Consiglio Direttivo, nominato Segretario, provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

13.6. Riunioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 14 – Norme finali e generali

14.1. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice civile dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale.

14.2. Controversie

Tutte le controversie insorgenti, nel corso di questo contratto sociale, tra i soci o tra questi e gli organi dell'Associazione per l'esecuzione o l'interpretazione di questo contratto, ad eccezione di quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, vanno sottoposte ad un Conciliatore. Il Conciliatore è eletto dall'Assemblea. La carica di Conciliatore è incompatibile con altre cariche all'interno dell'associazione poiché svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'associazione. La decisione del Conciliatore avrà per le parti valore contrattuale e carattere transattivo ora per allora accettata dalle parti. Le parti si impegnano scambievolmente di dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata tra di loro. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

14.4. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.